



## **PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**

**del 23 ottobre 2008**

**su richiesta della Banca d'Italia per conto del Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze  
in relazione a due Decreti-Legge contenenti misure urgenti per garantire la stabilità del sistema  
creditizio e la continuità nell'erogazione del credito**

**(CON/2008/58)**

### **Introduzione e base giuridica**

Il 16 ottobre 2008 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dalla Banca d'Italia per conto del Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF") una richiesta di parere sul Decreto-Legge n. 155 del 9 ottobre 2008 contenente misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, presentato al Parlamento nella stessa data per la discussione e conversione in legge<sup>1</sup>, e sul Decreto-Legge n. 157 del 13 ottobre 2008 contenente ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema bancario, presentato al Parlamento nella stessa data per la discussione e conversione in legge<sup>2</sup> (di seguito congiuntamente "Decreti-Legge").

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del Trattato che istituisce la Comunità europea e del terzo e del sesto trattino dell'articolo 2, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative<sup>3</sup>, in quanto i Decreti-Legge riguardano la Banca d'Italia e le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

### **1. Finalità dei Decreti-Legge**

#### **1.1 *Obiettivi e natura dei Decreti-Legge***

Nel contesto dell'attuale crisi internazionale dei mercati finanziari e nel quadro dell'approccio coordinato degli Stati membri dell'area dell'euro ed in particolare alla luce delle conclusioni del vertice Ecofin del 7 ottobre 2008, il governo italiano ha approvato con urgenza due Decreti-Legge aventi lo scopo di contribuire a garantire la stabilità dei mercati finanziari e del sistema bancario e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese ed ai consumatori. Come riportato nella

---

<sup>1</sup> Atto Camera n. 1762.

<sup>2</sup> Atto Camera n. 1774.

<sup>3</sup> GU L 189 del 3.7.1998, pag. 42.

relazione illustrativa al Decreto-Legge n. 155/2008, la base giuridica nazionale è costituita dall'articolo 47 della Costituzione italiana che prevede, fra le altre cose, che “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito[...]”. I Decreti-Legge, come previsto dall'articolo 77 della Costituzione italiana, sono stati adottati con urgenza e pubblicati immediatamente nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana*, entrando in vigore nelle rispettive date di pubblicazione<sup>4</sup>. Di seguito, essi sono stati presentati in Parlamento per la discussione e conversione in legge, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, che potrebbe anche comportare modifiche al testo iniziale.

## 1.2 *Principali caratteristiche del Decreto-Legge n. 155/2008*

In virtù del Decreto-Legge n. 155/2008<sup>5</sup>, il MEF è autorizzato a sottoscrivere ovvero a garantire la sottoscrizione di azioni delle banche costituite in Italia che deliberano aumenti di capitale, a condizione che: i) la Banca d'Italia abbia accertato la situazione di inadeguatezza patrimoniale della banca interessata; ii) sia stato presentato dalla banca interessata un piano di stabilizzazione e di rafforzamento della durata minima di 36 mesi valutato come idoneo dalla Banca d'Italia; e iii) la Banca d'Italia abbia valutato come idoneo il piano di distribuzione degli utili, approvato dalla banca interessata. Fintantoché il MEF continua a detenere quote nella banca, ogni variazione sostanziale del piano di stabilizzazione e rafforzamento è soggetta alla previa approvazione da parte del MEF, sentita la Banca d'Italia. Per l'intero periodo nel quale il MEF partecipa al capitale della banca, le azioni da esso detenute sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni.

Inoltre, il Decreto-Legge n. 155/2008<sup>6</sup> prevede una procedura di amministrazione straordinaria in caso di banche sprovviste di liquidità, benché non insolventi, la cui “situazione di grave crisi” possa essere di pregiudizio alla stabilità del sistema finanziario. In tali casi, gli organi sociali della banca interessata sono sostituiti da commissari provvisori nominati dal MEF, che è autorizzato a sottoscrivere l'aumento di capitale di banche sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche in pendenza di tale procedura.

Si prevede altresì che, al fine di far fronte a gravi crisi di liquidità (“*emergency liquidity assistance*”, ELA) il MEF può rilasciare una garanzia su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia<sup>7</sup>.

Infine, ad integrazione e in aggiunta alla garanzia attualmente offerta dal sistema italiano di garanzia dei depositanti, che copre fino a 103.291,38 € per ogni conto bancario, il MEF è autorizzato a fornire una garanzia statale in favore dei depositanti presso le banche italiane per un periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge n. 155/2008<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> Il Decreto-Legge n. 155/2008 è pubblicato in *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* n. 237 del 9 ottobre 2008, pag. 3 e il Decreto-Legge n. 157/2008 è pubblicato in *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* n. 240 of 13 ottobre 2008, pag. 4.

<sup>5</sup> Cfr. l'articolo 1 del Decreto-Legge n. 155/2008.

<sup>6</sup> Cfr. l'articolo 2 del Decreto-Legge n. 155/2008.

<sup>7</sup> Cfr. l'articolo 3 del Decreto-Legge n. 155/2008.

<sup>8</sup> Cfr. l'articolo 4 del Decreto-Legge n. 155/2008.

### 1.3 *Principali caratteristiche del Decreto-Legge n. 157/2008*

Al fine di ripristinare il mercato dei finanziamenti bancari a medio termine, il Decreto-Legge n. 157/2008<sup>9</sup> prevede che il MEF sia autorizzato, fino al 31 Dicembre 2009: i) a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a 5 anni ed emesse successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto; ii) ad effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane o passività delle banche italiane controparti con scadenza fino a 5 anni ed emessi dopo l'entrata in vigore stesso decreto. L'onere di tali operazioni per le banche controparti è definito tenendo conto delle condizioni di mercato. Infine, il MEF è autorizzato fino al 31 Dicembre 2009 iii) a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni delle banche italiane al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema. In tutti i casi sopra menzionati, la garanzia richiede una valutazione della Banca d'Italia sull'adeguatezza patrimoniale della banca interessata.

## **2. Osservazioni di carattere generale**

- 2.1 La BCE osserva che è in corso una discussione, a livello sia europeo sia internazionale, volta a realizzare il coordinamento delle azioni poste in essere dai vari Paesi al fine di preservare la fiducia nel sistema dei mercati finanziari internazionali e la stabilità degli stessi. Più specificamente, la BCE nota che il 12 ottobre 2008 i Capi di Stato dell'area dell'euro hanno rilasciato una "Dichiarazione su un piano d'azione concertato dei paesi della zona euro" (la "Dichiarazione")<sup>10</sup>, nella quale hanno confermato il loro impegno ad agire insieme, in maniera decisiva, per ristabilire la fiducia e il funzionamento normale del sistema finanziario e ritrovare così le condizioni di un finanziamento normale ed efficace dell'economia. Essi hanno concordato i principi comuni che devono essere seguiti dai governi dell'UE e dell'area euro, dalle banche centrali e dalle autorità di vigilanza al fine di evitare che le misure nazionali producano effetti sfavorevoli sul funzionamento del mercato unico e nei confronti degli altri Stati membri. Tale approccio coordinato comprende iniziative indirizzate ad assicurare un'opportuna liquidità, a facilitare il finanziamento delle banche attraverso diversi strumenti, a fornire alle istituzioni finanziarie ulteriori risorse in capitale e a ricapitalizzare le banche in difficoltà. Questi principi sono stati fatti propri anche dal Consiglio europeo del 16 ottobre 2008 con riferimento a tutti gli Stati membri. In questo contesto, la BCE pone in rilievo come tutte le iniziative poste in essere dai governi nazionali al fine di ripristinare la fiducia nei mercati finanziari debbano essere rivolti a dare attuazione a tali principi comuni, in uno spirito di stretta cooperazione con gli altri Stati membri e con le istituzioni dell'UE.
- 2.2 La BCE desidera richiamare l'attenzione dell'Autorità richiedente sui recenti pareri adottati su richiesta di altri Stati membri, in cui essa ha espresso la propria opinione su proposte di

---

<sup>9</sup> Cfr. l'articolo 1 del Decreto-Legge n. 157/2008.

<sup>10</sup> Cfr. la Dichiarazione del 12 ottobre 2008, disponibile sul sito Internet della Presidenza francese all'indirizzo: [www.ue2008.fr](http://www.ue2008.fr).

disposizioni legislative aventi alcune caratteristiche comuni a quelle presenti nel caso italiano<sup>11</sup>. E' intenzione della BCE agevolare la coordinazione tra i vari sforzi nazionali volti a far fronte all'attuale situazione finanziaria, tra l'altro attraverso la tempestiva adozione e pubblicazione dei propri pareri su tali progetti di disposizioni legislative nazionali.

- 2.3 Inoltre, la BCE reitera l'importanza di assicurare che i meccanismi proposti siano attuati nel pieno rispetto delle norme pertinenti del diritto comunitario, tra cui la legislazione sui servizi finanziari dell'UE, i principi sul mercato unico e le norme sugli aiuti di stato, in linea con quanto stabilito nei criteri contenuti nelle direttive della Commissione di recente attuazione<sup>12</sup>.
- 2.4 La BCE è consapevole del fatto che la normativa di attuazione estenderà nel dettaglio la portata dei Decreti-Legge<sup>13</sup> e si aspetta pertanto di essere consultata su qualunque proposta di normativa d'attuazione da adottarsi in connessione con i Decreti-Legge nelle materie che ricadono nella sua competenza<sup>14</sup>.

### **3. Relazione con la politica monetaria unica dell'area dell'euro**

- 3.1 La BCE nota che, in linea con la Dichiarazione, gli Stati membri sono tenuti ad agire in maniera coordinata per evitare che eventuali significative differenze nel processo di attuazione nazionale abbiano effetti controproducenti e creino distorsioni nel mercato bancario globale. La Dichiarazione riconosce la necessità di operare in cooperazione con la BCE per assicurare la coerenza con la gestione della liquidità dell'Eurosistema e la compatibilità con il suo assetto

---

<sup>11</sup> Cfr. ad esempio, i pareri della BCE: CON/2008/44 del 3 ottobre 2008 su richiesta del Ministro delle Finanze irlandese relativamente ad un progetto di legge del 2008 relativo al supporto finanziario a favore degli enti creditizi; CON/2008/46 dell'8 ottobre 2008 su richiesta del Ministero delle Finanze belga avente ad oggetto una proposta di legge preliminare contenente misure per la promozione della stabilità finanziaria ed in particolare l'istituzione di una garanzia dello Stato sull'erogazione del credito nel contesto della stabilità finanziaria; CON/2008/48 del 15 ottobre 2008 su richiesta del Ministro delle Finanze irlandese relativamente ad un progetto di schema di supporto finanziario a favore degli enti creditizi del 2008; CON/2008/50 del 17 ottobre 2008 su richiesta del Ministero delle Finanze belga relativamente ad un progetto di regio decreto adottato ai sensi dell'articolo 117-bis della Legge del 2 Agosto 2002 sulla vigilanza del settore finanziario e dei servizi finanziari; CON/2008/52 of 17 ottobre 2008 su richiesta del Segretario di Stato spagnolo per gli Affari economici su un regio decreto legge avente ad oggetto l'istituzione di un fondo per l'acquisizione di attività finanziarie e su un regio decreto legge che adotta misure economiche e finanziarie urgenti in relazione al piano d'azione europeo concertato dai Paesi dell'area dell'euro; CON/2008/54 del 17 ottobre 2008 su richiesta del Ministero danese per gli Affari economici su un progetto di legge relativo alla stabilità finanziaria; CON/2008/56 del 21 ottobre 2008 su richiesta della Banque de France su un progetto di legge di modifica per il finanziamento dell'economia; e in ultimo il parere della BCE CON/2008/57 del 21 ottobre 2008 su richiesta del Ministero tedesco delle Finanze su una legge relativa all'attuazione del pacchetto di misure atte a stabilizzare i mercati finanziari e sull'ordinanza che contiene la sua attuazione. Tutti i pareri della BCE sono disponibili sul sito Internet all'indirizzo: [www.ecb.europa.eu/ecb/legal/opinions/html/index.en.html](http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/opinions/html/index.en.html).

<sup>12</sup> Cfr. la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole sugli aiuti di Stato alle misure prese nei confronti delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria globale, del 13 ottobre 2008, che specifica che i criteri di idoneità delle istituzioni finanziarie devono essere obiettivi, tenendo nella dovuta considerazione il loro ruolo nel sistema bancario pertinente e nell'economia nel suo complesso, e non discriminatori, in modo da evitare alterazioni eccessive sui mercati più vicini e sul mercato interno nella sua interezza. In applicazione del principio di non discriminazione per ragioni di nazionalità, tutte le istituzioni costituite nello Stato membro in questione, comprese le sue controllate, e con attività significative in quello Stato membro, dovrebbero essere coperte dallo schema; il documento è disponibile sul sito Internet della Commissione all'indirizzo [www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu).

<sup>13</sup> Cfr. ad esempio "i decreti di natura non regolamentare" da adottarsi da parte del MEF ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto-Legge n. 155/2008, nonché "i decreti di natura non regolamentare" da adottarsi da parte del MEF ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Decreto-Legge n. 157/2008.

<sup>14</sup> Cfr. la definizione di "progetto di disposizioni legislative" di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e il primo e il sesto trattino dell'articolo 2, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE.

operativo. A fronte di tale premessa, la BCE rileva che sono da evitarsi decisioni non coordinate fra gli Stati membri, in quanto potrebbero condurre ad una frammentazione del mercato monetario dell'area dell'euro. A tale riguardo, la BCE osserva gli aspetti seguenti del Decreto-Legge n. 157/2008, rilevanti dal punto di vista della politica monetaria.

- 3.2 In primo luogo, la BCE osserva che il MEF è autorizzato a rilasciare entro il 31 dicembre 2009 una garanzia su passività di nuova emissione di banche italiane con scadenza fino a 5 anni. La BCE considera quindi che tale meccanismo sia teso a dare attuazione all'articolo 8 della Dichiarazione, secondo cui, fra le altre cose, i governi dell'area dell'euro “[...] possono anche fornire [...] la loro garanzia [...] alle nuove emissioni bancarie”. La BCE ritiene altresì che il Decreto-Legge si applichi a tutte le passività delle banche. La BCE è dell'avviso che la prestazione della garanzia dello Stato a copertura di tutti i depositi interbancari debba essere evitata. Essa potrebbe infatti comportare rilevanti alterazioni nei vari segmenti nazionali del mercato monetario dell'area dell'euro, a causa del potenziale incremento dell'emissione degli strumenti a breve termine negli Stati membri, pregiudicando così l'attuazione della politica monetaria unica, di competenza esclusiva dell'Eurosistema ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2, del trattato. In tale contesto, è cruciale assicurare la coordinazione della determinazione del prezzo di tali garanzie all'interno dell'area dell'euro e dell'UE, in quanto essenziale è la parità di trattamento. La BCE dovrebbe essere coinvolta in tale coordinazione e accoglierebbe con favore una disposizione esplicita in tal senso nella legislazione successiva.
- 3.3 In secondo luogo, il MEF è autorizzato ad effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane o passività delle banche italiane. Sebbene tali misure siano dirette a riportare fiducia verso il sistema bancario italiano, è importante che tali operazioni siano condotte a prezzi di mercato, come menzionato nel Decreto-Legge n. 157/2008. A tale riguardo, la BCE ricorda l'importanza di tali operazioni e del fatto che la determinazione del loro prezzo avvenga all'interno dell'area dell'euro in maniera coordinata tra i rispettivi governi.
- 3.4 Infine, la BCE accoglie favorevolmente il fatto che le misure di stabilizzazione previste dal Decreto-Legge n. 157/2008 siano messe a punto sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza patrimoniale della banca.

#### **4. *Emergency liquidity assistance* e il divieto di finanziamento monetario**

- 4.1 Uno degli strumenti a disposizione delle banche centrali in una situazione di crisi è la possibilità di fornire liquidità d'emergenza alle singole banche (*Emergency liquidity assistance*). Tale azione da parte delle banche centrali consiste nel dare supporto in circostanze eccezionali e caso per caso agli enti creditizi non più provvisti di liquidità ma ancora solvibili<sup>15</sup>. La concessione di tale liquidità

---

<sup>15</sup> Cfr. la rivista della stabilità finanziaria della BCE (*ECB Financial Stability Review*), dicembre 2006, pagg. 171-172 e la Relazione annuale della BCE 1999, pag. 98; cfr. anche il parere della BCE CON/2008/42 del 10 settembre 2008 su richiesta della Banque centrale du Luxembourg in relazione a modifiche al disegno di legge che migliora l'assetto normativo di Lussemburgo quale centro finanziario e che modifica la Legge del 23 dicembre 1998 sullo status monetario della Banque centrale du Luxembourg, paragrafo 4.10 (nota 16) e il parere della BCE CON/2008/46, paragrafo 3.1.

d'emergenza ricade nella portata del compito della Banca d'Italia di contribuire alla stabilità del sistema finanziario.

- 4.2 La BCE è del parere che “La legislazione che prevedesse che una BCN [banca centrale nazionale] possa finanziare enti creditizi al di fuori del contesto dei compiti di banca centrale (quali politica monetaria, sistema dei pagamenti o operazioni temporanee di sostegno alla liquidità), in particolare per sostenere la solvibilità degli enti creditizi e/o altre istituzioni finanziarie, non sarebbe compatibile con il divieto di finanziamento monetario.”<sup>16</sup>. A tale riguardo, la BCE ritiene che nel Decreto-Legge n. 155/2008 dovrebbe essere inserita esplicitamente la precisazione che il sostegno finanziario fornito da una banca centrale a un ente creditizio insolvente debba essere considerato una forma di finanziamento monetario, proibito. Per le stesse ragioni, sarebbe opportuno introdurre nel medesimo decreto un riferimento diretto al divieto di finanziamento monetario come definito nel diritto comunitario o in alternativa un riferimento all'articolo 101 del trattato.
- 4.3 Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto-Legge n. 155/2008, il MEF può rilasciare una garanzia dello Stato su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità<sup>17</sup>. In linea con propri pareri adottati in precedenza<sup>18</sup>, la BCE ritiene che tale rifinanziamento sia da riferirsi solo alla “*Emergency liquidity assistance*” e considera che la concessione di un tale supporto di liquidità da parte della Banca d'Italia, sulla base della garanzia statale, costituisca una decisione autonoma che la stessa deve essere in grado di prendere in completa indipendenza. A tal fine il Decreto-Legge dovrebbe affermare che la Banca d'Italia, nel fornire il supporto di liquidità d'emergenza, gode dello stesso grado di indipendenza che le è concesso nell'espletamento dei propri compiti connessi al SEBC<sup>19</sup>. Ne consegue che il prestito della banca centrale a favore di un ente creditizio solvibile sulla base della garanzia statale è, in principio, possibile, a condizione che sia assicurato il rispetto da parte della banca centrale del divieto del finanziamento monetario di cui all'articolo 101 del trattato. A tal fine, vi sono criteri specifici che devono essere rispettati, come la BCE ha indicato nei propri recenti pareri adottati nei confronti di altre giurisdizioni dell'UE che hanno legiferato in risposta all'attuale crisi dei mercati<sup>20</sup>.

---

16 Cfr. il Rapporto sulla convergenza della BCE di maggio 2006, pag. 68; il Rapporto sulla convergenza della BCE di dicembre 2006, pag. 30; il Rapporto sulla convergenza della BCE di maggio 2007, pag. 22 e il Rapporto sulla convergenza della BCE di maggio 2008, pag. 24, tutti disponibili sul sito Internet della BCE all'indirizzo [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu). Cfr. il paragrafo 4.10 del parere della BCE CON/2008/42; il paragrafo 4.2 del parere della BCE CON/2008/46 e il paragrafo 3.3. del parere della BCE CON/2008/54.

17 Articolo 3, comma 2, del Decreto-Legge n. 155/2008.

18 Cfr. i paragrafi 4.9-4.11 del parere della BCE CON/2008/42; i paragrafi 3.1-3.4 del parere della BCE CON/2008/46; e i paragrafi 3.1-3.3 del parere della BCE CON/2008/54.

19 In alternativa, si potrebbe considerare un riferimento allo stesso grado di indipendenza previsto nell'articolo 108 del trattato. Cfr. il paragrafo 4.11 del parere della BCE CON/2008/42 e il paragrafo 4.2 del parere della BCE CON/2008/46.

20 Cfr. il paragrafo 4.3 del parere della BCE CON/2008/46 e il paragrafo 3.9 del parere della BCE CON/2008/48. Tali pareri della BCE hanno specificato i seguenti criteri, nel rispetto dei quali la banca centrale può effettuare un prestito ad un ente creditizio solvibile, a fronte di una garanzia nella forma di garanzia statale: (i) la banca centrale decide autonomamente e in piena discrezionalità, se o meno concedere liquidità (*emergency liquidity assistance*); (ii) si dovrebbe assicurare che il credito fornito dalla banca centrale sia il più possibile a breve termine; (iii) devono essere in gioco aspetti di stabilità sistemica; (iv) non vi debbono essere dubbi sulla validità dal punto di vista giuridico e sull'escutibilità della garanzia statale ai sensi del diritto nazionale applicabile; e (v) non vi debbono essere dubbi sull'adeguatezza economica della

## **5. Ricapitalizzazione delle banche**

La BCE nota che l'articolo 1 del Decreto-Legge n. 155/2008 fa riferimento a determinate condizioni per la sottoscrizione delle azioni, il cui soddisfacimento è valutato dalla Banca d'Italia, che valuta inoltre l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento presentato in connessione con l'approvazione dell'aumento di capitale e le politiche dei dividendi della banca interessata. Esso specifica inoltre che le azioni detenute dal MEF sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni. Tale disposizione è in linea con il principio contenuto nella Dichiarazione secondo cui le istituzioni finanziarie a favore delle quali gli Stati membri mettono a disposizione risorse finanziarie aggiuntive sono obbligate ad accettare ulteriori restrizioni, in particolare per precludere possibili abusi a discapito delle istituzioni che non ne dovessero beneficiare.

## **6. Sistema di garanzia dei depositanti**

La BCE nota che l'articolo 4 del Decreto-Legge n. 155/2008 prevede che il MEF possa rilasciare la garanzia statale "ad integrazione ed in aggiunta" rispetto all'attuale sistema di garanzia dei depositi, a favore dei depositanti delle banche italiane e per un periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La BCE rileva che, nel caso tale ulteriore garanzia sia prestata, l'attuale meccanismo di finanziamento del sistema di garanzia dei depositanti dovrebbe essere utilizzato per quanto possibile; inoltre, in linea con pareri adottati precedentemente, la BCE rileva anche che dovrebbero stabilirsi dei presidi adeguati per assicurare che la/le istituzione/i beneficiaria/e non sia/no ingiustamente avvantaggiata/e da un uso scorretto del proprio status di destinatarie della garanzia. Infine, la BCE sottolinea che è cruciale assicurare la coordinazione di tale garanzia all'interno dell'area dell'euro e dell'UE.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 ottobre 2008.

[firmato]

*Il Presidente della BCE*

Jean-Claude TRICHET

---

garanzia statale, che dovrebbe coprire sia il capitale sia gli interessi sul prestito, preservando così pienamente l'indipendenza finanziaria della banca centrale.